

DCO 289/2018/R/COM

**Armonizzazione e semplificazione
delle schede di confrontabilità per
i clienti finali domestici del Codice
di Condotta Commerciale**

Osservazioni Anigas

Milano, 8 giugno 2018

PREMESSA

Anigas, con il presente documento, formula le proprie osservazioni agli orientamenti delineati dall'Autorità nel documento di consultazione 289/2018/R/COM in tema di armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del Codice di Condotta Commerciale.

OSSERVAZIONI GENERALI

Pur comprendendo l'obiettivo di rendere coerenti le informazioni fornite ai clienti domestici in fase pre-contrattuale nelle schede di confrontabilità con quelle che verranno visualizzate sul Portale Offerte, non si ritiene perseguibile un'armonizzazione dei contenuti alla luce della diversa natura dei due strumenti.

Le schede di confrontabilità, infatti, come peraltro riconosciuto dalla stessa Autorità (par. 3.6 del DCO) sono uno strumento di analisi comparativa preventiva essenzialmente "statico, prestampato e non personalizzato", mentre il Portale costituirà un mezzo di confrontabilità delle offerte evoluto, flessibile e dinamico, "tagliato" quindi sulle caratteristiche specifiche del cliente.

I valori di stima della spesa annua presenti nelle schede, seppur rivisti secondo le proposte in consultazione, non potranno quindi trovare corrispondenza con quelli visualizzati dal cliente fruitore del Portale. Anzi, nel tentativo di avvicinarle maggiormente alle logiche che saranno utilizzate dal gestore del Portale, i risultati potrebbero generare nel cliente maggior confusione, a scapito della chiarezza che dovrebbe muovere una scelta consapevole e razionale da parte del cliente. Per questi motivi, una volta che l'utilizzo del Portale Offerte si sarà diffuso fra i consumatori, le schede di confrontabilità potrebbero anche non avere più ragione di esistere, se non per i clienti non digitalizzati; d'altra parte tali clienti non andrebbero comunque a cercare una coerenza fra scheda di confrontabilità e output del Portale, non essendo appunto propensi ad utilizzare uno strumento elettronico (e se anche lo facessero, i diversi risultati ottenuti - anche a parità di criteri applicati - li indurrebbero presumibilmente in confusione).

Ritenendo pertanto impossibile un allineamento tra i contenuti delle schede di confrontabilità e quelli del futuro Portale, non si ritiene opportuno procedere ad una revisione dei criteri e della struttura delle schede con l'urgenza prospettata in consultazione, tanto più che tra un anno dovranno essere ulteriormente riviste, con la fine dei regimi di tutela sancita dalla Legge Concorrenza al 1° luglio 2019 e il conseguente venir meno del metro di paragone delle condizioni economiche regolate.

Anigas chiede quindi di rimandare la revisione delle schede al momento del superamento dei regimi di tutela, semplificando il più possibile gli interventi sulle schede, affinché gli operatori a distanza di nemmeno un anno evitino un doppio intervento di modifica sui propri sistemi.

In questo modo, si avrebbe anche il tempo per meglio approfondire, con la già preannunciata successiva consultazione, il tema dell'evoluzione delle schede di confrontabilità in un contesto di libero mercato nonché di valutare il gradimento da parte dei clienti del Portale Offerte, che è lo strumento di comparazione evoluto, incentivandoli anche all'utilizzo di tale strumento (ad es. si potrebbe prevedere un testo standard, da inserire nella scheda di confrontabilità, che inviti il cliente a consultare il Portale Offerte per una stima della spesa annua più aggiornata e personalizzata). In un secondo momento, in base alle verifiche di cui sopra, si potrà valutare più compiutamente una riforma della scheda di confrontabilità, che potrebbe diventare uno strumento informativo e non comparativo, attribuendo tale finalità al Portale.

In subordine, qualora l'Arera decidesse di non percorrere l'ipotesi di un unico intervento di revisione delle schede, oltre a rimandare alle risposte ai singoli spunti di consultazione, si segnala fin da ora che:

- **le tempistiche di attuazione prospettate in consultazione risultano impercorribili:** per adeguare i sistemi informativi alle modifiche delineate nel DCO, sia lato criteri di stima sia lato struttura delle schede, è necessario prevedere un lasso di tempo di **almeno sei mesi** a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento che specifica nel dettaglio l'algoritmo di calcolo e/o la struttura delle schede;
- **i criteri per il calcolo della stima della spesa annuale non potranno essere quelli previsti dal Regolamento del Portale (art. 17.1) data la natura statica delle schede e le tempistiche necessarie per la predisposizione dei plichi contrattuali;** in particolare, per le offerte variabili gas, si segnala la necessità di rilevare le quotazioni con riferimento al secondo mese solare antecedente, come attualmente avviene nel servizio di tutela (PFOR), anziché in un arco temporale significativo del mese antecedente (art. 17 Regolamento Portale), proprio per disporre del tempo necessario alla stesura delle schede e al loro inserimento nella documentazione dell'offerta.

OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Q1. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità per l’armonizzazione dei contenuti delle schede di confrontabilità con quelli del Portale Offerte? Se no, per quale motivo?

Come già espresso nelle osservazioni generali, non si ritiene percorribile un allineamento tra le schede di confrontabilità delle offerte contrattuali degli operatori e le informazioni che saranno visualizzate sul Portale Offerte, in quanto i risultati di stima di spesa non potranno mai coincidere per la diversa natura dei due strumenti (statico vs dinamico).

Ritenendo pertanto impossibile un allineamento tra i contenuti delle schede di confrontabilità e quelli del futuro Portale, si chiede di rimandare la revisione dei criteri e della struttura delle schede nell’ambito dell’evoluzione di tale strumento in un contesto di libero mercato, a valle della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di tutela, che sarà oggetto di successive consultazioni.

In subordine, qualora l’Autorità intendesse comunque procedere a una revisione dei criteri di calcolo della stima della spesa annua, Anigas sottolinea che l’intervento prospettato in consultazione non è attuabile con le tempistiche proposte poiché:

- non sono ancora note le modalità di calcolo che saranno adottate dal Gestore del Portale; in consultazione infatti si parla della “*media aritmetica delle quotazioni forward del prezzo o dell’indice utilizzato nell’offerta per i corrispondenti trimestri, rilevate in un arco temporale significativo del mese antecedente quello di consultazione del Portale Offerte*” ma tale arco temporale non è ancora stato definito;
- con riferimento a quanto proposto al punto 3.15 della consultazione, ossia l’utilizzo del Portale da parte del venditore per simulare la stima della spesa annua prima della preparazione del plico contrattuale al fine di compilare la scheda di confrontabilità, si ritiene che l’utilizzo di tale funzionalità venga rimessa alla scelta del venditore che potrà decidere di avvalersi ed implementare sulle proprie schede il dato risultante dalla consultazione del Portale (al netto di tasse ed imposte) oppure implementare sui propri sistemi l’algoritmo che verrà fornito da codesta Autorità. In entrambi i casi per consentire al venditore di predisporre la documentazione contrattuale nei tempi utili alla commercializzazione dell’offerta sul mercato, sarà necessario che vengano considerate le quotazioni *forward* del secondo mese solare antecedente rispetto al lancio dell’offerta sul mercato (M-2). Fermo restando che ad oggi il Portale Offerte non è utilizzabile dai venditori in *input* pertanto tale funzionalità per ora (a 3 settimane dalla presunta entrata in vigore della disposizione) non è disponibile.

Alla luce di quanto sopra esposto Anigas:

1) sottolinea l'esigenza di modificare le logiche che saranno utilizzate dal gestore del Portale, alla luce delle necessità di tener conto delle tempistiche per la predisposizione delle informazioni pre-contrattuali da inserire nel plico dell'offerta. In particolare, si ritiene opportuno:

- **rilevare le quotazioni *forward* nel secondo mese solare antecedente rispetto al lancio dell'offerta sul mercato (M-2, come attualmente avviene nel servizio di tutela - PFOR), anziché in un arco temporale significativo del mese antecedente rispetto a quello di consultazione del Portale (art. 17 del Regolamento del Portale, che tuttavia deve essere ancora declinato nel dettaglio dell'algoritmo di calcolo). **Posti i tempi "tecnici" per la predisposizione dei plichi contrattuali** (circa 15 gg tra stesura, inserimento, stampa/invio/messa on line dell'offerta), per permettere ai venditori di utilizzare la funzione di anteprima prevista dal Portale e trasporne in automatico i risultati nelle schede di confrontabilità, occorrerebbe limitare a 10 gg l'arco temporale per la rilevazione delle quotazioni *forward* del mese M-1. Tuttavia, un arco temporale così ridotto non appare significativo e quindi tale soluzione risulta non percorribile;**
- specificare che l'algoritmo di calcolo della scheda di confrontabilità prevede il **criterio del pro-die per la distribuzione dei volumi nei trimestri;**
- **esplicitare che la scheda del plico contrattuale, così come predisposta al momento del lancio dell'offerta, rimane statica per tutto il periodo di validità dell'offerta**, non essendo possibile prevedere l'aggiornamento *rolling* della scheda di confrontabilità all'interno di una campagna contrattuale (visto che i plichi vengono prestampati e rimangono disponibili per tutto il periodo di validità dell'offerta, che nella maggior parte dei casi è pari a un trimestre); l'aggiornamento *rolling* è ottenibile solo utilizzando il Portale. Anche per questo **si propone di inserire un'informativa di rimando al Portale per una stima di spesa più puntuale**, aggiornata e personalizzata in funzione delle caratteristiche specifiche di consumo del cliente finale;
- la pubblicazione da parte di AU o ARERA (sul proprio sito internet) dei valori delle quotazioni *forward* che gli operatori dovranno prendere a riferimento per elaborare le schede di confrontabilità, prevedendo anche la conservazione della serie storica dei dati; Anigas ritiene che tale pubblicazione, come quella prevista oggi per i valori di P_ING delle offerte PLACET a prezzo variabile, sarebbe un'ulteriore elemento di trasparenza verso i clienti finali.

2) condivide la proposta di mantenere il criterio di esclusione delle imposte e delle tasse dal calcolo della stima, dal momento che - in continuità con l'attuale criterio e a differenza del Portale - nello strumento statico delle schede non è possibile identificare precisamente il profilo del cliente, in termini di regione e consumo, necessario per determinare le addizionali regionali delle accise.

Diversamente da quanto indicato al par. 3.6 del DCO, alla luce della diversa natura dei due strumenti, come sopra evidenziato, il cliente finale non potrà comunque risalire allo stesso valore di stima, al netto di imposte e tasse, indicato nelle schede, attraverso la pagina di dettaglio delle voci di spesa predisposta dal Gestore del Portale.

Infine si chiede all'Autorità di chiarire le modalità di esposizione del bonus nella Scheda di confrontabilità laddove quest'ultimo non concorra alla decurtazione della base imponibile e pertanto non possa essere calcolato sulla stima della spesa annua che non è comprensiva di iva e imposte.

3) condivide l'ipotesi di inserire nel calcolo eventuali sconti applicati automaticamente in virtù dell'adesione all'offerta, inclusi gli sconti percepiti dal cliente qualora questo non risolva il contratto prima dell'anno.

Q2. Si condividono gli orientamenti per la semplificazione delle schede e per il miglioramento della loro chiarezza? Se no, per quali ragioni?

Qualora l'Autorità intendesse procedere comunque a una modifica della struttura delle schede secondo quanto prospettato in consultazione, si condivide la proposta di semplificazione relativa alle forniture *dual fuel*.

Q4. Considerando gli orientamenti internazionali illustrati, si ritiene opportuno superare la disciplina delle schede di confrontabilità valutando la possibilità di rendere le schede puramente informative, senza la presenza di confronti, ferma restando la necessità di illustrare una stima della spesa annua per l'offerta presentata? Se no, per quale motivo?

Q5. Nel caso in cui si decidesse di confermare lo strumento delle schede di confrontabilità, quali forme di comparazione si suggerisce di adottare una volta superato il regime di tutela?

Pur rimandando specifiche osservazioni alle successive consultazioni sul tema, in linea generale si ritiene condivisibile mantenere le schede anche a valle del superamento delle tutele di prezzo, al fine di orientare il cliente in fase precontrattuale fornendogli un dato importante quale una stima di spesa relativa all'offerta che sta per sottoscrivere. Venendo meno la comparazione con i prezzi di riferimento determinati dall'Autorità, eliminando quindi la colonna relativa alla stima di spesa in tutela, le schede necessariamente assumeranno un ruolo meramente informativo fornendo evidenza al cliente degli eventuali servizi a valore aggiunto in suo possesso.

Rispetto invece al *benchmark* internazionale funzionale a intercettare una possibile evoluzione delle schede, si sottolinea la necessità di considerare i contesti di mercato in cui sono stati definiti gli strumenti regolatori, strutturalmente molto diversi e avanzati rispetto alla realtà nazionale, che dovrà ancora affrontare il processo di liberalizzazione con i tempi (1° luglio 2019) e i meccanismi già definiti dalla normativa primaria - quali le offerte Placet, il Portale di confrontabilità delle offerte, le informative istituzionali - per favorire una scelta consapevole del cliente.

Q6. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità relativi alla tempistica di attuazione? Se no, per quale motivo.

Come già espresso nelle osservazioni generali, le tempistiche di attuazione prospettate in consultazione risultano impercorribili: per adeguare i sistemi informativi alle modifiche previste, sia lato criteri di stima sia lato struttura delle schede, è necessario prevedere per l’implementazione un lasso di tempo di almeno sei mesi a decorrere dalla pubblicazione del relativo provvedimento.

Inoltre, si suggerisce di prevedere una data di entrata in vigore che coincida con l’inizio di un trimestre; ciò servirebbe ad intercettare la maggior parte delle campagne commerciali degli operatori, che solitamente hanno cadenza trimestrale (in corrispondenza con i trimestri di aggiornamento tariffario); infatti, visto che gli operatori recepiscono le modifiche regolatorie nella prima campagna utile a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche stesse (non potendo retroagire sui plichi contrattuali già immessi in commercio), la scelta dell’entrata in vigore con l’inizio di un trimestre consentirebbe un rapido adeguamento dei plichi contrattuali.